

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/72 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1972

relativo alla sospensione dell'applicazione delle disposizioni che prevedono la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni in diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72⁽²⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 13, paragrafo 4, e 17, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁹⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 1411/71⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72⁽¹²⁾, in particolare gli articoli 18, paragrafo 2, e 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che in diversi settori soggetti ad organizzazione comune dei mercati è stata prevista, ai fini della stabilità delle transazioni commerciali, la fissazione anticipata del prelievo e della restituzione; che l'esperienza ha tuttavia dimostrato che in determinate circostanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, erano da temersi difficoltà sul mercato in causa;

considerando che per porre rimedio a una tale situazione deve essere possibile prendere sollecitamente provvedimenti; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare siffatti provvedimenti dopo parere del Comitato di gestione o, in caso d'urgenza, anche senza attendere la riunione di quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), il

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽¹²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.

prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00, contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ».

2. All'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 7. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

3. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 4, primo periodo, del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00, contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

4. All'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 7. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alla restituzione all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Tuttavia, la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 4 bis, adeguata in funzione del prezzo indicativo valido al momento dell'esportazione, è applicata a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

2. All'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 3

1. Il testo dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva⁽³⁾, modi-

⁽¹⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 ⁽¹⁾, è sostituito del testo seguente :

« 2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo d'esportazione, adeguata in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'esportazione, è applicata a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ».

2. All'articolo 7 bis del regolamento n. 171/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. Quando l'esame della situazione del mercato permetta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 4

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 437/70 ⁽³⁾, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE, modificato su questo punto dal regolamento (CEE) n. 830/68 ⁽⁴⁾, può essere deciso che su richiesta la restituzione sia fissata in anticipo.

In tal caso, la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, di cui all'arti-

colo 5 bis, è applicata a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

2. All'articolo 5 del regolamento n. 175/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema d'urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 5

1. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 359/67/CEE, è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di riso e di rotture di riso, il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

2. All'articolo 13 del regolamento n. 359/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 7. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere per i prodotti in causa la fissazione anticipata per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

⁽³⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

3. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 4, primo periodo, del regolamento n. 359/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'esportazione, è applicata a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

4. All'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 7. Quando l'esame della situazione del mercato permette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 6

1. Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, primo periodo, del regolamento n. 1009/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« In tal caso il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, adeguato in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'importazione, è applicato a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

2. All'articolo 15 del regolamento n. 1009/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 7. Quando l'esame della situazione del mercato permette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 40, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

3. All'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. Quando l'esame della situazione del mercato permette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 40, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 7

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia il prelievo o la restituzione calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.

3, in vigore il giorno di deposito della domanda di titolo di fissazione anticipata previsto dall'articolo 6, possono essere applicati a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione da effettuare nel periodo di validità del titolo ».

2. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 865/68 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 8

1. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2555/70 ⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, in vigore il giorno del deposito della domanda di titolo d'importazione, adeguato in funzione del prezzo d'entrata in vigore dell'importazione, è applicato su richiesta dell'interessato, da depositare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'importazione da effettuare nel periodo di validità del titolo.

2. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può

essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili ».

Articolo 9

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2732/71 ⁽⁴⁾, è sostituito dal testo seguente :

« In tal caso la restituzione in vigore il giorno del deposito della domanda di titolo d'esportazione è applicata a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. »

2. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 876/68 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 21.

Articolo 10

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione della restituzione all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/71 ⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente :

« In caso d'applicazione del regime di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il cui beneficio è subordinato alla richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di titolo, il tasso in vigore il giorno del deposito della domanda di titolo di cui all'articolo 6 si applica a un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. »

2. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 204/69 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà

dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. »

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 29 del 5.2.1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 219 del 29.9.1971, pag. 1.